



Non si vende l'auto sotto sequestro

Il mio veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e attualmente è custodito al mio domicilio. Vorrei venderlo: è possibile?

Maurizio B., via e-mail

Il sequestro si inserisce nel procedimento sanzionatorio come provvedimento di carattere cautelare tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento oppure risultato di un illecito amministrativo, o che siano comunque pertinenti all'illecito stesso e come tali utili ai fini dell'accertamento della infrazione, in vista di un eventuale provvedimento definitivo di carattere ablativo. Devo affermare l'impossibilità, prevista dalla legge, di procedere alla vendita di un veicolo sottoposto a un provvedimento di sequestro amministrativo, emesso ai sensi degli articoli 213 e seguenti del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). Infatti, l'impossibilità di disporre di un bene sottoposto a misura cautelare, oltre ad evincersi dai certi principi di diritto, risulta evidente dalle disposizioni del Codice della Strada che dispongono quanto segue: determinano la responsabilità del custode per omessa custodia del bene, il ritiro del documento di circolazione al momento dell'applicazione della misura cautelare, le sanzioni nel caso di circolazione di un veicolo già sottoposto a un provvedimento di sequestro amministrativo.

**Francesco Campobasso,
Studio Legale e Tributario
Loconte & Partners, Bari**

La Mifid 2 frenata dalla consulenza

A che punto è l'iter di approvazione della direttiva Mifid 2?

Daniele A., Milano

La riforma della direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti finanziari sta avanzando nell'ambito della procedura di codecisione (coinvolgente Parlamento e Consiglio Europeo). Il 4 dicembre, durante la riunione Ecofin, si cercherà un accordo sulla proposta del Consiglio, emendata dal Parlamento il 26 ottobre, al fine di disciplinare uniformemente e garantire la stabilità dei mercati, anche quelli non regolamentati e quelli di nuova introduzione, come i sistemi organizzati di negoziazioni (Organised trading facilities) riservati ai derivati, le piattaforme di negoziazione multilaterale (Multilateral trading facilities) e il mercato delle pmi in crescita. Tra le novità, le regole di trasparenza volte alla riduzione delle asimmetrie informative, nuovi requisiti professionali per gli esponenti aziendali degli intermediari e un rafforzamento dei presidi interni di controllo dei rischi. A oggi, pomo della discordia tra Consiglio e Parlamento è il divieto di percepire incentivi per il servizio di consulenza: mentre il Parlamento è a favore di un divieto assoluto, il Consiglio lascia aperta la possibilità che incentivi non monetari, di piccola entità, che beneficino la qualità del servizio offerto, possano essere accettati a fronte d'informativa al cliente.

**Avvocato Giovanni Carotenuto,
Orrick, Herrington & Sutcliffe, Milano**

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

L'ex dipendente può insinuarsi

L'ex lavoratore può insinuarsi al passivo del fallimento dell'azienda di cui era dipendente in forza di sentenza di accertamento del credito di lavoro passata in giudicato prima della sentenza di fallimento?

Pierluigi R., Verona

La risposta è affermativa. Ai sensi dell'articolo 2751-bis n. 1 del vigente codice civile il credito vantato dal lavoratore per prestazioni di attività lavorativa svolta a favore dell'azienda, poi fallita, è un «credito privilegiato» (con privilegio generale sui beni mobili), ovvero sia è un credito che va ammesso al passivo con soddisfazione prioritaria rispetto agli altri creditori chirografari. Infatti, la sentenza di accertamento del credito da lavoro accerta un credito che è maturato al termine del rapporto di lavoro. La conseguenza è che tale credito dovrà essere senz'altro ammesso al passivo del fallimento dell'azienda in oggetto e oltretutto in via privilegiata in quanto credito da lavoro dipendente. Il privilegio ex art. 2751-bis c.c. comprende il trattamento di fine rapporto, tutte le indennità accessorie ed i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori. La giurisprudenza è propensa per l'estensione del privilegio fino a ricomprendere i crediti di tipo risarcitorio quali quelli per danno biologico e morale.

**Avvocato Massimiliano Bonvicini,
Studio legale Bonvicini, Verona**